



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FED. CONFSAL/UNSA

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

FEDERAZIONE INTESA FP

FLP

Oggetto: Schema del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione recante modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli della amministrazione giudiziaria ai sensi dello art 1 comma 307 lett a) della legge 145/2018 -

All'esito dell'incontro tenutosi in data 2 aprile c.a., si trasmette, d'intesa con il Gabinetto, per le osservazioni di competenza, lo schema del Decreto Interministeriale recante le modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale alla luce della legge di stabilità 2019.

Si invitano le Organizzazioni sindacali in indirizzo ad inviare le relative osservazioni entro il 15 aprile c.a. alla mail segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it.

Si precisa che sono in corso interlocuzioni con Funzione Pubblica.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento

Barbara Fubbrini

Schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione recante le modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione

VISTO l'articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" e, in particolare, l'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante **"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"**;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinques";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2018, **concernente** “Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161”;

RITENUTA la necessità di procedere all’individuazione dei criteri e delle modalità che regolano le procedure di reclutamento di 2903 unità di personale amministrativo non dirigenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che il predetto contingente può essere modulato nella diversa misura consentita dalle risorse finanziarie disponibili in ragione dei corrispondenti oneri finanziari previsti per ciascun profilo professionale e relativa fascia di accesso;

CONSIDERATE le rilevanti scoperture di personale amministrativo nella qualifica di funzionario giudiziario;

RITENUTO che è necessario determinare la ripartizione del predetto contingente mediante l’assunzione di 903 assistenti giudiziari, Area funzionale II, fascia retributiva F2, e di 1850 funzionari giudiziari, Area funzionale III, fascia retributiva F1;

RITENUTO che, al fine di potenziare, nel più breve tempo possibile, il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità in relazione alle attuali, rilevanti scoperture di organico, è necessario individuare modalità semplificate per l’attuazione delle procedure di reclutamento;

CONSIDERATE le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità alla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 dell’articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018, **per gli importi nella stessa indicati, pari ad euro 26.933.058,60 per l’anno 2019, ad euro 74.383.270,32 per l’anno 2020, ad euro 110.174.710,32 per il 2021;**

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le procedure di reclutamento da parte del Ministero della giustizia (di seguito “Ministero”) **del contingente di personale amministrativo non dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato.**

2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono determinati il fabbisogno assunzionale in relazione ai profili professionali e alle rispettive carenze in dotazione organica, i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le priorità di scorrimento, nonché i criteri generali e le modalità cui conformare le procedure selettive e concorsuali.

3. Con il presente decreto sono altresì stabilite le modalità semplificate, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per lo svolgimento delle procedure selettive e concorsuali.

Art. 2

(Posti e profili disponibili)

1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all’articolo 1 sono collocati in Area funzionale II e Area funzionale III.

2. La fascia economica di ingresso è quella iniziale, prevista nell’ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, così come determinata dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.

Art. 3

(Determinazione del contingente del personale di cui all’articolo 1, comma 307, della legge n. 145 del 2108)

1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità ed in considerazione della necessità di **provvedere alla copertura delle vacanze di organico del personale** dell’Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all’articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così determinata:

- a) 903 posti per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato in *G.U. del 22 novembre 2016 – 4^ serie speciale n. 92*, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;
- b) 1850 posti per Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1 mediante procedura concorsuale a norma dell’art. 5.

Art. 4

(Reclutamento del personale mediante scorrimento della graduatoria)

1. Le assunzioni del contingente di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) sono effettuate a copertura delle vacanze attuali e di quelle che si determineranno nel corso del triennio 2019-2021. Lo scorrimento della graduatoria è disposto con uno o più provvedimenti del

Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero.

Art. 5

(Modalità di reclutamento del personale mediante procedure concorsuali)

- 1. I concorsi pubblici per il reclutamento del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere espletati nelle forme del concorso unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), anche mediante le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge xxxxxxxxxx 2019, n. xxxxxx.**
2. Fatti salvi i titoli di preferenza previsti in via generale dalla normativa vigente, **nelle predette procedure concorsuali** sono individuati i titoli preferenziali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché i titoli preferenziali e i meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 6

(Costituzione del rapporto di lavoro)

1. I candidati reclutati con le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all'Area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, il

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
Alfonso Bonafede

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Giulia Bongiorno